



AVVISO PUBBLICO DI UNA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA COSTITUZIONE DI UNA GRADUATORIA FINALIZZATA AL CONFERIMENTO, A TITOLO RETRIBUITO, DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO PER I PERCORSI DI FORMAZIONE INIZIALE E ACCESSO IN RUOLO A TEMPO INDETERMINATO DELLA SCUOLA SECONDARIA, COME DA D.M. N. 359 DEL 7 FEBBRAIO 2024, AI SENSI DELL'ART. 23, COMMA 2 DELLA LEGGE N. 240 DEL 30 DICEMBRE 2010

LA DIRETTRICE DEL DIPARTIMENTO

- **Visti** gli art. 2222 e segg. 2229 e segg. del Codice Civile;
- **Visto** l'art. 409 del Codice Procedura Civile, come modificato dalla Legge 81/2017;
- **Vista** la Legge 4 novembre 2005, n. 230, recante «Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari» e, in particolare, l'articolo 1, comma 16;
- **Vista** la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario», ed in particolare l'art. 18 e 23;
- **Vista** la Legge 29 giugno 2022, n. 79, di conversione del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», e, in particolare, l'articolo 14;
- **Visto** il Decreto Ministeriale 21 luglio 2011, n. 313 recante disposizioni in ordine al trattamento economico spettante ai titolari dei contratti per attività d'insegnamento;
- **Visto** l'art. 53, del D.P.R. 22/12/1986 n. 917 (T.U.I.R. sulle imposte sui redditi);
- **Visto** il D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013;
- **Visto** l'art. 65 del del D.Lgs. n. 30/2005 e s.m.i.
- **Visto** l'art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015;
- **Visto** l'art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001 come modificato dal D.Lgs. n. 75/2017;
- **Vista** la deliberazione 20/2009 della Sezione Centrale di Controllo di legittimità che ha considerato estranei alla previsione normativa dell'art. 17 c. 30 del D.L. 78/2009 convertito, con modifiche, nella Legge 102/2009 (controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti su atti e contratti) gli incarichi di docenza e quelli tecnico specialistici di supporto alla didattica;
- **Vista** la deliberazione SCCLEG/7/2017/PREV, con la quale la Corte dei Conti, Sezione Centrale del controllo preventivo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, in considerazione anche di alcune pronunce espresse in passato nel preesistente quadro legislativo, ha dato una interpretazione di natura non meramente letterale ma sistematica dell'art. 1 comma 303 della legge 232/2016 e pertanto, nell'attuale quadro normativo, il controllo preventivo di legittimità esercitato dalla Corte dei Conti, deve ritenersi venuto meno per gli atti di conferimento, di qualunque natura e per gli incarichi di cui all'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 stipulati dalle Università statali;
- **Visto** lo Statuto di Ateneo;
- **Visto** il Regolamento Didattico di Ateneo;
- **Visto** il «Regolamento in materia di incarichi di insegnamento» emanato con Decreto Rettorale del 23 agosto 2022, n. 1033 e successive modificazioni;
- **Visto** il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
- **Vista** la legge 79/2022, che ha modificato il Decreto Legislativo n. 59 del 13 aprile 2017;
- **Visto** D.Lgs n. 59 del 13 aprile 2017 «Definizione del percorso universitario e accademico di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ai fini del rispetto degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

- **Visto** il DPCM del 4 agosto 2023 “Definizione del percorso universitario e accademico di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ai fini del rispetto degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
- **Visto** il D.M 359 del 07/02/2024 “Accreditamento iniziale dei percorsi di formazione iniziale dei docenti”
- **Visto** il D.M. n. 621 del 22/04/2024 “autorizzazione posti e modalità di selezione per l’attivazione dei percorsi di formazione iniziale dei docenti”;
- **Vista** la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione riunito nella seduta del 27 ottobre 2023, relativa alla costituzione, all’interno del Teaching and Learning Center di Ateneo, di una sezione denominata “Percorsi universitari di formazione iniziale e abilitazione dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado” (nel seguito “Centro”);
- **Vista** la delibera adottata dal Consiglio del Dipartimento di Scienze giuridiche il 19 marzo 2025 di approvazione della programmazione delle attività didattiche per l’anno 2024-25, nelle quali sono richiamati i SSD di cui il Dipartimento è referente e viene approvata la scadenza ridotta di 15 giorni per la presentazione delle domande vista l’imminente data di inizio delle attività;
- **Dato atto** che non è stato possibile procedere alla copertura degli insegnamenti di cui al presente avviso con i Professori e Ricercatori dell’Ateneo;
- **Accertata** la copertura su fondi diversi dal Fondo di Finanziamento Ordinario (**Progetto 60 cfu**);
- **Valutato** ogni opportuno elemento,

DECRETA

È indetta una procedura di valutazione comparativa per la costituzione di una graduatoria finalizzata al conferimento a titolo retribuito, di incarichi di insegnamento per i percorsi di Formazione iniziale e accesso in ruolo a tempo indeterminato della scuola secondaria per l’anno accademico 2024/2025.

Articolo 1 – Oggetto della selezione

- 1.1 La presente procedura di valutazione comparativa è intesa a selezionare soggetti disponibili ad accettare gli incarichi a titolo retribuito, del seguente modulo di insegnamento per l’anno accademico 2024/2025 mediante contratto/i di diritto privato, ai sensi dell’articolo 23, comma 2, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240:

PERCORSO 60 CFU ALL. 1 DPCM DEL 4 AGOSTO 2023				
Insegnamento	GSD	CFU	Ore didattica frontale (6 per ogni cfu)	Compenso al lordo degli oneri a carico del percipiente*
Legislazione scolastica	GIUR-05/A	2	12	80 € / ora

*comprensivo delle attività di preparazione, supporto agli studenti e verifica dell’apprendimento connesso all’insegnamento erogato.

- 1.2 La presente procedura è volta alla creazione di una graduatoria di merito per l’incarico di insegnamento sopra indicato. Dell’insegnamento potranno essere previste più edizioni, in base al numero effettivo degli iscritti al Percorso, fino a un numero massimo di 4 edizioni. I dati riportati nelle tabelle si riferiscono ad una singola edizione di ciascun insegnamento. Sulla base del numero dei candidati risultati idonei e delle esigenze didattiche, è possibile che più di 1 edizione dello stesso insegnamento venga attribuita allo stesso candidato. Qualora il contratto venisse stipulato per più edizioni, le ore di docenza e il relativo compenso saranno calcolati in proporzione. La stipula del/dei contratto/i derivanti dal presente avviso di selezione è subordinata alla richiesta di altre edizioni oltre quelle già previste tramite rinnovo dei contratti dello scorso anno accademico da parte degli organi di Ateneo.
- 1.3 La modalità di erogazione della didattica sarà telematica, mentre lo svolgimento delle prove finali si terrà obbligatoriamente in presenza.

Articolo 2 – Durata e corrispettivo dell'incarico

Le attività connesse all'incarico si svolgeranno tra il 17 aprile e il 31 dicembre 2025 salvo diverse indicazioni ministeriali.

Il Dipartimento, previa valutazione positiva dell'attività svolta, si riserva la possibilità di rinnovare l'incarico per gli anni successivi così come previsto dall'art. 7, comma 1 del Regolamento di Ateneo indicato in premessa (se annuali possono essere rinnovati per non più di due volte, se biennali solo per un ulteriore anno).

Il compenso orario è pari a 80 euro al lordo degli oneri a carico del percipiente, definito ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento in materia di incarichi d'insegnamento.

Il suddetto compenso graverà su fondi diversi dal Fondo di Finanziamento Ordinario (progetto **progetto60cfu**) e verrà corrisposto in un'unica rata finale, a conclusione della didattica frontale e delle restanti attività ad essa connesse.

Articolo 3 – Obblighi e diritti degli incaricati

- 3.1 I titolari dell'incarico d'insegnamento hanno diritto all'accesso alla rete di Ateneo, ai servizi bibliotecari on-line e alla casella di posta elettronica presso Unifi. L'accesso ai predetti servizi e a ogni altro servizio o applicativo necessario per l'espletamento dell'attività didattica è garantito per l'intera durata dell'incarico.
- 3.2 I titolari dell'incarico d'insegnamento sono tenuti a:
 - a) frequentare un corso di formazione a distanza della durata di 4 ore;
 - b) svolgere personalmente le attività didattiche, nel rispetto degli orari e dei programmi dell'insegnamento concordati con il Centro sulla base della programmazione didattica;
 - c) svolgere compiti di assistenza e orientamento degli studenti, partecipare alle Commissioni di verifica del profitto e dell'esame finale;
 - d) utilizzare, ove richiesto, il servizio on-line di verbalizzazione con firma digitale degli esami di profitto per tutta la durata del contratto;
 - e) inserire, ove richiesto, il programma dell'insegnamento e le altre indicazioni richieste; rendere disponibile il proprio *curriculum vitae et studiorum*, in modo da renderli accessibili sul sito web di Ateneo;
 - f) annotare, ove richiesto, nell'apposito registro delle lezioni i dati relativi all'attività didattica svolta, come previsto dal vigente Regolamento Didattico di Ateneo;
 - g) rispettare le norme dello Statuto, del Regolamento Didattico e del Codice Etico di Ateneo.
- 3.3 Fatto salvo l'adempimento prioritario e integrale degli obblighi contrattuali, i titolari dell'incarico d'insegnamento non devono trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, con l'Ateneo.
- 3.4 Il contratto si risolve automaticamente in caso di gravi violazioni delle disposizioni contemplate dai commi 2 e 3, ovvero qualora l'incaricato non dia inizio alle prescritte attività nel termine stabilito dallo stesso contratto, ovvero ancora per altri giustificati gravi motivi, imputabili al docente incaricato, che pregiudichino l'intera prestazione.
- 3.5 Il contratto è altresì risolto di diritto nei casi previsti dalla legge, ovvero qualora risulti oggettivamente impossibile adempiere alla prestazione per sopraggiunti comprovati motivi. In questo caso al docente incaricato spetta il corrispettivo pari alla parte di attività effettivamente eseguita e attestata dal responsabile della competente struttura.
- 3.6 I titolari dell'incarico di insegnamento partecipano alle sedute del Consiglio Didattico di ogni percorso formativo nel quale svolgono la loro attività di docenti ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera b) del DPCM del 4 agosto 2023.
- 3.7 La stipulazione di contratti per attività di insegnamento ai sensi del presente articolo non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari ma consente di computare le eventuali chiamate di coloro che sono stati titolari dei contratti nell'ambito delle risorse vincolate di cui all'articolo 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

- 3.8 Al titolare del contratto è consentito l'uso del titolo di professore a contratto esclusivamente per la durata dell'incarico.

Articolo 4 – Requisiti di carattere generale e speciale

- 4.1 Sono ammessi a partecipare coloro che sono in possesso dei seguenti **requisiti di ordine generale**:

a) a.1) cittadinanza italiana;

a.2) i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti: godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza; essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

a.3) per i cittadini extracomunitari, in aggiunta a quanto sub a.2): di essere titolari del permesso di soggiorno ai sensi del D.Lgs n. 286 del 1998, ss.mm.ii. ovvero di essere titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria. Nel caso in cui non si sia in possesso del permesso di soggiorno, all'atto del conferimento dell'incarico di lavoro autonomo esercitato nella forma di collaborazione coordinata, il candidato dovrà dimostrare almeno di aver provveduto alla relativa istanza ai sensi del D.Lgs. 286/1998. Sono fatti salvo i casi di cui all'art 5 nei quali risulti bastevole il solo visto d'ingresso;

b) godimento dei diritti politici;

c) età non inferiore agli anni 18;

d) non aver riportato una condanna penale in Italia o all'estero né di avere a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziario ai sensi dell'art. 686 del c.p.p. o altre misure che escludano dalla nomina o siano causa di destituzione da impieghi presso Pubbliche Amministrazioni;

- 4.2 I candidati dovranno, altresì, essere in possesso dei seguenti requisiti specifici:

- Laurea vecchio ordinamento, Laurea magistrale o Laurea specialistica preferibilmente nella disciplina oggetto della selezione; ovvero Lauree vecchio ordinamento equiparate come da Decreto Interministeriale del 09/07/2009 o titoli esteri equiparati, con tesi di laurea nel SSD GIUR/05-A.

Possono partecipare alla selezione per il conferimento dei sopra detti insegnamenti soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali e che non abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

- 4.3 La titolarità dei contratti disciplinati dal presente regolamento è incompatibile con la contemporanea titolarità dei contratti di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'articolo 14, comma 6-septies, della legge 29 giugno 2022, n. 79 e di cui all'articolo 24 della stessa legge 30 dicembre 2010, n. 240. Trovano altresì applicazione le incompatibilità disciplinate dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

- 4.4 Per quanto attiene alla **didattica complessiva**, ciascun contrattista può svolgere attività didattica nel limite massimo di centoventi ore di insegnamento per anno accademico.

Gli **assegnisti di ricerca** possono svolgere attività di insegnamento nel limite massimo complessivo di sessanta ore per anno accademico e nel rispetto di quanto previsto all'articolo 5, comma 6, del regolamento di Ateneo sul conferimento degli assegni di ricerca di cui all'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, emanato con decreto rettorale 14 maggio 2020, n. 550, che cita: *"Il titolare di assegno di ricerca può svolgere attività di lavoro autonomo solo previa autorizzazione del Consiglio dell'Unità amministrativa, su parere motivato del Responsabile scientifico dell'assegno, previa verifica che tale attività sia:*

- a. compatibile con l'esercizio dell'attività di ricerca prevista per l'assegno;*
- b. non pregiudizievole per lo svolgimento delle attività di ricerca;*
- c. non portatrice di conflitto di interessi con la specifica attività di ricerca svolta;*
tenendo conto anche delle regole di rendicontazione previste dall'ente finanziatore."

Con riferimento ai **dottorandi di ricerca** trova applicazione quanto previsto nell'articolo 20, comma 3, del regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca, emanato con decreto rettorale 12 maggio 2022, n. 575.

Il **personale tecnico-amministrativo, CEL e lettore** a contratto dell'Ateneo può essere titolare di incarichi didattici nel rispetto della normativa vigente in materia.

- 4.5 Alle selezioni non possono partecipare per un periodo di cinque anni coloro nei confronti dei quali sia stato precedentemente risolto un contratto ai sensi dell'art. 14, comma 4, primo periodo, del "Regolamento in materia di incarichi di insegnamento" di cui al Decreto Rettoriale del 23 agosto 2022, n. 1033.
- 4.6 I suddetti requisiti, di ordine generale e particolare, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione.

Art. 5 – Modalità e termini di presentazione della domanda

5.1 La domanda di partecipazione, nonché i titoli ritenuti utili, devono essere presentati, a pena di esclusione, tramite l'applicativo informatico disponibile all'indirizzo web <https://sol.unifi.it/pao/> seguendo le istruzioni ivi specificate.

Il candidato, una volta collegato al predetto indirizzo web, potrà accedere all'applicativo previa autenticazione, che deve avvenire necessariamente tramite login con Identità Digitale SPID oppure CIE. Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti ed allegare i documenti in formato PDF.

Per i soli cittadini stranieri residenti all'estero, è possibile autenticarsi previa registrazione da effettuare al primo accesso (cliccando su "Registrazione nuovo utente" e compilando i campi richiesti). L'applicazione informatica richiederà necessariamente il possesso di un indirizzo di posta elettronica ai fini della registrazione al sistema.

La procedura di compilazione e invio telematico della domanda dovrà essere completata entro le ore 13:00 del giorno 3 aprile 2025. Le domande pervenute con modalità diverse e/o oltre il termine di scadenza non saranno ritenute ammissibili ed i candidati non saranno ammessi alla selezione.

Prima dell'invio definitivo della domanda e comunque entro la scadenza del termine di presentazione della stessa, il sistema consente al candidato il salvataggio in modalità "bozza" nonché la possibilità di apportare eventuali modifiche e integrazioni. Una volta inviata, la domanda non potrà più essere modificata. Qualora si rendano necessarie eventuali modifiche o integrazioni, il candidato dovrà pertanto procedere al ritiro e alla compilazione di una nuova domanda (operazione da effettuarsi sempre e soltanto entro la data di scadenza del bando). La validità e la data di ricezione della domanda sono attestata dal sistema informatico mediante ricevuta, che verrà automaticamente inviata via e-mail all'indirizzo indicato dal candidato in fase di registrazione. Allo scadere del termine utile per la presentazione, il sistema non permetterà più l'accesso e l'invio della domanda.

Per la compilazione della domanda è disponibile una guida consultabile al link https://sol.unifi.it/help/Guida_domande_concorso.pdf e, in caso di problemi di natura tecnica,

è possibile inviare una mail all'indirizzo online.help@unifi.it.

5.2 La domanda dovrà essere corredata da:

- ***curriculum vitae et studiorum***, datato e sottoscritto dal candidato, redatto secondo il formato europeo (il file dovrà avere una dimensione massima non superiore a 1 MB), contenente dettagliata descrizione degli studi e delle mansioni eventualmente svolte nell'ambito di esperienze lavorative attinenti ai requisiti richiesti nonché ogni altra informazione o notizia che il candidato ritenga utile ai fini della valutazione, in relazione al profilo professionale richiesto. Si rende noto che, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 33/13, i dati contenuti nel curriculum saranno oggetto di pubblicazione sulla pagina web di Ateneo dedicata alla trasparenza;

- **elenco delle pubblicazioni;**

- **copia delle pubblicazioni**, (fino ad un massimo di 10) ad eccezione dei professori e dei ricercatori dell'Ateneo in quiescenza;

- **copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità.**

I titoli di studio e quelli professionali possono essere autocertificati contestualmente alla domanda, fermo restando che il candidato che risulterà firmatario del contratto potrà essere invitato a esibire i relativi documenti nei trenta giorni successivi all'instaurazione del rapporto di lavoro.

Ai sensi di quanto previsto dall' art 53 comma 6 lettera f) bis, gli incarichi di docenza svolti da dipendenti di PPAA non sono assoggettati al preventivo NO dell'ente di appartenenza.

5.3 L'Università di Firenze non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario, per dispersione di comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito mail da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo mail indicato nella domanda, né per eventuali disguidi telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

I candidati sono ammessi alla valutazione comparativa con riserva e in ogni momento ne può essere disposta l'esclusione, con provvedimento del Direttore motivato per difetto di requisiti.

Art. 6 – Svolgimento della procedura

6.1 La valutazione comparativa sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice a tal fine nominata, con apposito provvedimento del Direttore del Dipartimento, alla scadenza del termine di presentazione delle domande, che sarà composta da tre membri effettivi e un membro supplente per i casi di sopravvenuta indisponibilità, scelti tra i professori e ricercatori in servizio, nel rispetto, ove possibile, della parità di genere. Della Commissione fa parte almeno un professore di prima o di seconda fascia. Almeno un componente deve afferire al gruppo scientifico-disciplinare cui appartiene il settore scientifico-disciplinare dell'attività oggetto della selezione.

In presenza di convenzioni con altri enti, le Commissioni possono essere composte secondo quanto disposto dalle convenzioni stesse, ferma restando la necessità che delle stesse facciano parte almeno due membri nominati ai sensi del comma 9 del presente articolo.

La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti, assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta degli stessi. Può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.

6.2 La valutazione comparativa è per soli titoli è intesa ad accertare l'idonea qualificazione e competenza dei candidati rispetto alle funzioni proprie del profilo richiesto, sulla base della qualificazione scientifica e/o professionale e tiene conto del numero massimo delle 10 pubblicazioni scientifiche presentate, del curriculum dei candidati con particolare riferimento al settore scientifico-disciplinare o, a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'Università e della ricerca di cui all'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, al gruppo scientifico-disciplinare inerente l'attività da svolgere, della pregressa attività didattica e della professionalità acquisita, con

particolare preferenza per la materia oggetto del bando e dello svolgimento di attività di ricerca in Italia e all'estero.

Il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, dell'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero, costituisce titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione dei predetti contratti, in caso di parità di valutazione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive contenute nella domanda di partecipazione alla procedura e nel curriculum.

La Commissione giudicatrice avrà a disposizione 100 punti totali, così distribuiti:

<i>Curriculum vitae et studiorum</i> , con particolare riferimento ai titoli attinenti o connessi alla materia dell'insegnamento oggetto del bando (altre lauree, titolo di dottore di ricerca, specializzazione, master, diploma di perfezionamento, abilitazione all'insegnamento, abilitazione scientifica di cui all'art. 6, L. 240/2010 ovvero titoli equivalenti conseguiti all'estero)	max. punti 30-40 di cui max. 15 per svolgimento di attività di ricerca in Italia o all'estero nel settore o gruppo scientifico-disciplinare oggetto del bando
Pubblicazioni scientifiche pertinenti al SSD oggetto del bando	max. punti 10-20
Precedente attività didattica scolastica o universitaria, con particolare preferenza per la materia dell'insegnamento oggetto del bando	max. punti 30-40

Al termine della procedura di valutazione, la Commissione redigerà un verbale delle operazioni compiute in cui darà conto delle valutazioni espresse nei confronti dei candidati che, per essere dichiarati idonei, dovranno aver conseguito un punteggio complessivo minimo di **55** punti.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive contenute nella domanda di partecipazione alla procedura e nel curriculum.

- 6.5. La Commissione formula una graduatoria di candidati idonei che ha validità esclusivamente per l'anno accademico per il quale è stata svolta la selezione. È possibile attingere a tale graduatoria nel caso di rinuncia del candidato collocatosi al primo posto nella specifica procedura, ovvero di risoluzione del rapporto nel corso dell'anno accademico.

In caso di partecipazione di un unico candidato deve comunque esserne valutata l'idoneità. L'incarico di lavoro autonomo esercitato nella forma della collaborazione coordinata per attività di insegnamento viene conferito al candidato che raggiunge la votazione più elevata; a parità di punteggio costituisce titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione del suddetto contratto, il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, dell'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della legge 240/2010, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero. In caso di parità di punteggio e in presenza dei citati titoli preferenziali, ovvero in assenza di tali titoli, precede il candidato più giovane di età.

- 6.6 Della graduatoria sarà data pubblicità nell'Albo ufficiale dell'Ateneo e sul sito web del Dipartimento all'indirizzo <https://www.dsg.unifi.it/cmpro-v-p-468.html>.

Tutte le informazioni, le modifiche e le integrazioni relative al presente avviso saranno rese note nell'Albo ufficiale dell'Ateneo, dove verrà pubblicata anche la composizione della Commissione e sul sito web del Dipartimento.

Art. 7 – Stipula del contratto

Il candidato risultato vincitore sarà invitato alla stipula del contratto individuale di lavoro autonomo esercitato nella forma della collaborazione coordinata.

Nel caso di candidati extracomunitari la stipula del contratto sarà altresì subordinata al possesso dei documenti comprovanti il regolare soggiorno ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, come da successive modifiche o integrazione, di essere titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, che consentono la stipula del contratto di lavoro autonomo esercitato nella forma della collaborazione coordinata.

La mancata presentazione sarà intesa come rinuncia alla stipula del contratto.

Il contratto si intende risolto qualora sia possibile assicurare la copertura dell'insegnamento con professori o ricercatori dell'Ateneo che abbiano preso servizio a seguito dell'espletamento di procedure di reclutamento, concluse prima dell'inizio dell'attività didattica, e riferite al settore di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b), del "Regolamento in materia di incarichi di insegnamento" di cui al Decreto Rettorale del 23 agosto 2022, n. 1033.

Il contratto si intende, altresì, risolto qualora, a seguito di prese di servizio conseguenti all'espletamento di procedure di reclutamento concluse prima dell'inizio dell'attività didattica e riferite al settore di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b), del "Regolamento in materia di incarichi di insegnamento" emanato con Decreto Rettorale del 23 agosto 2022, n. 1033, la riorganizzazione interna dei carichi didattici consenta di garantire la copertura dell'insegnamento con docenti o ricercatori in servizio.

Art. 8 – Trattamento dei dati personali

I candidati prendono atto che il trattamento dei propri dati personali e sensibili avverrà secondo le modalità stabilite dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. I candidati prendono altresì atto che il curriculum vitae et studiorum e le dichiarazioni rese per le quali, ai sensi della normativa vigente, è prevista l'ottemperanza ad obblighi di trasparenza, verranno pubblicati sul sito web dell'Amministrazione in apposita sezione di "Amministrazione Trasparente".

Art. 9 – Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

I candidati prendono atto che, ai sensi del D.Lgs 81/08 e del "Regolamento di Ateneo per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro" dell'Università degli studi di Firenze (Decreto prot. n.79162 del 26/05/2017), nei casi in cui ne ricorrano le condizioni e si configuri la relativa fattispecie, sono tenuti a collaborare alla corretta attuazione delle misure poste in essere per la prevenzione dei rischi alla salute e per la sicurezza sui luoghi di lavoro, adempiendo agli obblighi previsti dalla normativa vigente e osservando le disposizioni impartite dai soggetti a ciò preposti.

I candidati, qualora in ragione dell'attività specificamente svolta, siano esposti a rischi specifici e individuati, prendono atto di essere tenuti a sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti ovvero disposti dal medico competente nell'ambito dell'attività di sorveglianza sanitaria prevista dall'art.41 dal D.Lgs citato.

I candidati prendono, altresì, atto che l'Università degli studi di Firenze adotta le misure di prevenzione e protezione prima che le attività a rischio siano poste in essere informando i lavoratori circa i rischi per la salute e la sicurezza e le relative misure di prevenzione e protezione da adottare al riguardo. Resta inteso che i candidati si impegnano a frequentare i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con riferimento all'attività svolta ed in conformità con le previsioni di cui all'Accordo Stato Regioni del 21/12/11.

Art. 11 – Unità organizzativa competente e responsabile del procedimento

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m. nonché del "Regolamento sui procedimenti amministrativi dell'Università degli Studi di Firenze" è individuata quale Unità organizzativa competente, il Dipartimento di Scienze Giuridiche sito in via delle Pandette n. 35 – 50127 Firenze; responsabile del procedimento è il dott. Corrado Pieri (tel. 0552759311 – mail corrado.pieri @ unifi.it).

Firenze, 19.03.2025



LA DIRETTRICE DEL DIPARTIMENTO
Prof.ssa Irene Stolzi

INFORMATIVA RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 REG.UE 2016/679)

Per le finalità previste dal Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo ai dati personali da Lei forniti ed acquisiti nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo che il relativo trattamento verrà effettuato nel rispetto della normativa prevista dal premesso Regolamento e dei diritti ed obblighi conseguenti. Sul sito di Ateneo, all'indirizzo <https://www.unifi.it/p11360.html>, è presente una pagina dedicata alla tematica della protezione dei dati personali contenente anche l'informativa per il trattamento dei dati personali dei collaboratori esterni.